



Deliberazione N. 34
In data 30/12/2020

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2019 EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E VERIFICA PIANI RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale:

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	PITTON ARNALDO STEFANO	X	
2	ZAMUNER LUIGI	X	
3	DONADELLO GIOVANNA	X	
4	DAL ZIN ALBAROSA		X
5	MORETTO TAMARA	X	
6	POLESEL PAOLA	X	

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
7	COLLEDAN CHIARA		X
8	CIGAGNA FILIPPO	X	
9	RUSALEN MARZIA	X	
10	BASSO TATIANA		X
11	BOFFO ROSSELLA	X	
		8	3

Assiste alla seduta il sig. GIULIANI PIERANTONIO, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON ARNALDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N° _____ registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal - 3 FEB. 2021

Addì, - 3 FEB. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANI PIERANTONIO

Il Sindaco dà lettura del punto 3 all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore al Bilancio, Giovanna Donadello, per l'illustrazione del contenuto attraverso la lettura di un intervento che, sottoscritto di suo pugno, viene allegato al presente verbale come allegato A, dopo essere stato siglato dal Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale, come richiesto dall'Assessore Donadello, provvede a precisare la situazione relativa alla partecipazione comunale in Asco Holding.

Il Segretario fa presente che Asco Holding aveva avuto una vertenza giudiziaria promossa dal socio privato che aveva contestato l'attività di revisione, ai sensi del D.lgs. 175/2016 – Decreto Madia, e il mantenimento della partecipazione dei comuni nella società; la contestazione si basava sull'aspetto relativo della c.d. partecipazione "pulviscolare" in quanto attesa la ristrettezza della quota, secondo la giurisprudenza amministrativa, non era possibile garantire il controllo analogo che è requisito minimo per mantenere la partecipazione.

Il Segretario fa presente che, come soluzione, la società ha provveduto a modificare il proprio statuto prevedendo un'assemblea riservata ai soli soci pubblici per ricondurre, preventivamente, ad un'unica volontà il voto di questi alla seguente assemblea soci; un ulteriore aspetto criticato dal TAR, specifica il Segretario, era l'assenza di dipendenti propri in capo ad Asco Holding, anche se questo aspetto poteva dirsi normale in quanto società strumentale alla gestione di partecipazioni societarie.

Il Segretario continua facendo presente che la società ha provveduto a dare riscontro ai comuni con riferimento a questa criticità facendo presente che la holding ha provveduto all'assunzione di 5 amministrativi cui si aggiungerà a breve un ulteriore dipendente; pertanto, con la proposta in approvazione, si va a dare atto che Asco holding ha provveduto a soddisfare le misure di razionalizzazione che erano state indicate.

Infine il Segretario conclude segnalando che, l'ulteriore partecipazione del Comune nella società LTA, è da ritenersi pienamente in linea con le previsioni di cui al D.lgs. 175/2016 in quanto società in house che effettua un servizio di interesse generale, come il servizio idrico integrato e si riporta alla relazione dell'Assessore Donadello.

Il Sindaco interviene dicendo che LTA, nel 2021, provvederà alla riqualificazione del depuratore, oramai obsoleto ed inoltre, dice, si è provveduto alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, essendo il Comune di Meduna di Livenza, l'unico ente in provincia di Treviso ad essere socio di LTA, per la realizzazione di alcuni interventi relativi alla rete fognaria.

Attesa la mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: Astenuti (0), Favorevoli (8), Contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

L'art. 1 comma 1 della L. 241/1990 prevede che l'azione amministrativa deve svolgersi secondo principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

l'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000 attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro alla lettera e le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali nonché, alla lettera g, l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Richiamato il "Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 -Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". in abbreviato T.U.S.P.P..

Visto che, ai sensi dell'articolo 4 del predetto T.U.S.P.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.).

Atteso che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette".

Preso atto che

- le partecipazioni dirette si verificano quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- le partecipazioni indirette si identificano con la presenza dell'ente tramite società o altro organismo soggetto al controllo pubblico.

Dato atto che, qualora non ricorrano le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P.P. per il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni devono predisporre "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Considerato che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

Evidenziato che il T.U.S.P.P. prevede anche l'alienazione delle partecipazioni delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a un milione di Euro ex art. 20 comma 4 lett. d.

Dato atto che l'articolo 20 del T.U.S.S.P., infine, vieta le *"partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"* e che per tali ipotesi, l'articolo 26 comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021).

Rilevato che, inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*.

Evidenziato che la L. 145/2018, con l'art. 1 comma 723, ha aggiunto all'art. 24 del TUSP il comma 5 bis recante *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (mancata alienazione delle quote societarie entro un anno dalla ricognizione straordinaria con conseguente inibizione dall'esercizio dei diritti sociali e liquidazione in denaro secondo gli artt. 2437 ter e quater) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

Richiamate le proprie delibere aventi ad oggetto le seguenti approvazioni:

- n. 21 del 27/09/2017 "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE";
- n. 33 del 28/12/2018 "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017";
- n. 41 del 19/12/2019 "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE";
- n. 22 del 16/10/2020 "ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI DA ASSUMERE NELL'ASSEMBLEA DELLA PARTECIPATA ASCO HOLDING SPA";

Preso atto che, in data 13/11/2019, l'assemblea dei soci Asco Holding ha proceduto all'approvazione della modifica statutaria prevedendo un'assemblea speciale formata esclusivamente da soli soci pubblici che, preventivamente alle assemblee societarie, contribuisca a determinare un'unica ed omogenea volontà da esprimersi anche tramite un soggetto delegato.

Dato atto che questa modifica è stata effettuata in conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato n. 578/2019 che ha statuito, in ordine ad un contenzioso amministrativo che ha coinvolto i Comuni soci, che la c.d. *"partecipazione pulviscolare"* riferita alle quote azionarie di piccola entità doveva essere organizzata ed indirizzata attraverso uno strumento ad hoc quale l'assemblea speciale o altra tipologia di patti parasociali, al fine di garantire il c.d. controllo congiunto.

Rilevato che il Comune di Meduna di Livenza possiede le seguenti partecipazioni societarie, come risulta dalla scheda allegata relativa al censimento delle partecipazioni (allegato B):



Atteso che, a seguito della revisione ordinaria del 2019 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19 dicembre 2019, con lo stesso atto, in attuazione dell'art. 20 del TUSP è stata approvata la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione del 2018 secondo le indicazioni diramate da MEF e Corte dei Conti.

Dato atto che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 sopra richiamata non predispone alcuna misura di razionalizzazione, pertanto non sono necessari ulteriori adempimenti in relazione a tale provvedimento.

Atteso che

-per quanto riguarda Asco Holding s.p.a. la società, già dallo scorso 2019, ha provveduto alla modifica statutaria sopra descritta per rafforzare il c.d. controllo analogo dei comuni soci e nel gennaio 2020 ha proceduto all'assunzione per mansioni amministrative di n. 5 dipendenti, cui se sta aggiungendo un ulteriore la cui assunzione ha subito un ritardo a causa della pandemia COVID 19.

-per quanto riguarda le partecipazioni di Ascopiave s.p.a. attive nella vendita di energia elettrica e gas sono state alienate alla società EstEnergy s.p.a. controllata dal gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave s.p.a.

Preso atto che la Corte dei Conti, sezione regionale per la Valle d'Aosta, con deliberazione n. 6/2019 ha precisato quanto segue *"Appare, pertanto, evidente che, ancorchè suggerito e dunque sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli enti locali e da inviare a questa sezione sia quello standard di atto di ricognizione predisposto dalla Sezione delle Autonomie..."*.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal competente responsabile atteso il mancato riflesso di tipo finanziario del presente provvedimento (articolo 49 del TUEL)

Ottenuto il parere favorevole dell'Organo di revisione dell'ente interpellato ex art. 239 del D.lgs. 267/2000 comma 1 lett. B 3) depositato in atti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le schede per la revisione periodica delle partecipazioni (Allegato B).
2. **DI APPROVARE** altresì, come allegato C), il modello allegato alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n.22 del 21/12/2018 *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2001”* come richiesto dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta con deliberazione n. 6/2019 contenente gli stessi dati degli allegati da A a D.
3. **DI DARE ATTO** che gli allegati di cui al punto 1 e 2 fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. **DI DARE ATTO**, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale 41/2019 che non vi erano state disposte misure di razionalizzazione, pertanto non vi sono ulteriori adempimenti da mettere in atto.
5. **DI CONFERMARE** nel complesso tutte le proprie partecipazioni societarie attualmente detenute sollecitando ASCO TLC s.p.a. la conclusione della misura di razionalizzazione della società in condivisione con gli altri soci enti locali di Asco Holding s.p.a.
6. **DI INCARICARE** degli adempimenti necessari di comunicazione a Ministero delle Economie e Finanze – Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti sezione di controllo regionale del Veneto il responsabile dell’area finanziaria.

Successivamente

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: Astenuti (0), Favorevoli (8), Contrari (0)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di attuare quanto prima il disposto dell’articolo 20 del TUSP e i conseguenti adempimenti.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2019
EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E VERIFICA PIANI
RAZIONALIZZAZIONE.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità
tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Addì, 21/12/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Sergio Cancellieri

Sergio Cancellieri



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio



IL PRESIDENTE
PITTON ARNALDO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio